



Federazione Italiana Rugby  
Corte Federale d'Appello

**SENTENZA NR. 1 – S.S. 2012/2013**

La Corte Federale d'Appello composta dai Signori Avvocati:

Avv. Vittorio Rossi	Presidente-relatore
Avv. Iginò Mancini	Componente
Avv. Carlo Scarpa	Componente

Con l'assistenza del Segretario, sig.ra Giovanna Sassu, riunitasi il giorno 24 ottobre 2012 per discutere e deliberare in merito al ricorso proposto da VIADANA RUGBY avverso la decisione del 27 luglio 2012 della Corte Federale di Prima Istanza.

\*\*\*\*\*

La Corte preliminarmente, giusta richiesta formulata in calce ai motivi di ricorso, provvede all'acquisizione di tutti gli atti già contenuti nel fascicolo del giudizio di primo grado, ivi compresa la memoria integrativa con gli allegati.

Il giudizio che ne occupa è stato introdotto con atto di impugnazione della sentenza resa dalla Corte federale di Prima istanza il 27 luglio 2012. La Corte Federale d'appello, nella riunione del 4 ottobre 2012, ha provveduto a fissare per l'udienza del 24 ottobre 2012, la discussione del ricorso proposto da Rugby Viadana srl.s.s.d.

La FIR in data 18 ottobre 2012 si è costituita nel presente giudizio mediante deposito, per il tramite del proprio difensore avvocato professor Guido Valori, di memoria di costituzione e risposta.

All'udienza odierna sono comparsi l'appellante Rugby Viadana rappresentata e difesa dall'avvocato Russo, anche in sostituzione dell'avvocato professor Martinelli e per la FIR l'avvocato professor Guido Valori.

Le parti hanno concluso come da verbale.

### **Motivi della decisione**

Il giudizio avanti questa Corte scaturisce dall'impugnativa che Rugby Viadana srl s.s.d., ebbe a proporre contro il deliberato del consiglio federale della FIR il 19 maggio 2012 con il quale era stata respinta la candidatura della prefata Rugby Viadana srl.s.s.d. alla partecipazione al torneo internazionale **Rabo Direct Pro12**.

La Corte di Prima istanza, adita ai sensi dell'art.76 del Regolamento di Giustizia, aveva rigettato il ricorso, nella sostanza, non ravvisando alcun elemento di illegittimità nella delibera del Consiglio Federale del 19 maggio 2012. I motivi della decisione della Corte di prima istanza sono articolati in 13 punti, ove, in modo succinto, vengono illustrati gli elementi, che a parere della Corte adita, inducono a rigettare il ricorso proposto.

Rugby Viadana srl.s.s.d. quale parte ricorrente, come già detto, ha impugnato la decisione dianzi ricordata proponendo motivi di doglianza specifici nei quali evidenziava:

- a) un'errata ricostruzione della fattispecie per omesso esame di elementi decisivi ed il correlativo difetto di motivazione;
- b) disparità di trattamento e contraddittorietà delle motivazioni.

In via di conclusioni la ricorrente Viadana Rugby chiede l'accertamento dei requisiti previsti dal "bando" in capo alla medesima e l'annullamento della delibera del Consiglio Federale del 19 maggio 2012, con correlata attribuzione della relativa licenza di partecipazione al torneo internazionale **Rabo Direct Pro12**; in via subordinata l'annullamento parziale della delibera impugnata assegnando il diritto di partecipazione al Campionato **Rabo Direct Pro12** per la stagione 2013 /2014, fatto salvo il risarcimento del danno per l'esclusione da quello già in corso 2012 / 2103.

La FIR costituita come già detto, con atto depositato a questa Corte il 18 ottobre 2012 sostiene la correttezza della decisione impugnata ed insta per la conferma della stessa.

Va aggiunto che la FIR, per mezzo del proprio difensore aveva rilevato, fin dal giudizio di prime cure, come si potesse e dovesse dubitare dell'ammissibilità del ricorso proposto in quanto non suscettibile di giudizio ex art.76, comma 2 del Regolamento di Giustizia che limita la competenza delle Corti federali. Il sindacato delle Corti è, come noto limitato a conoscere dell'incompetenza ed dell'illegittimità degli atti federali.

All'odierna udienza le parti hanno illustrato i motivi già proposti; indi la Corte si è ritirata in camera di consiglio per deliberare e successivamente ha letto e pubblicato il dispositivo con il quale ha rigettato il ricorso proposto da Rugby Viadana srl s.s.d. per i seguenti motivi:

1. La Corte d'appello federale premette che la decisione della Corte Federale di prima istanza deve essere confermata, anche nella parte in cui si dichiara competente a decidere circa la legittimità della delibera impugnata da Rugby Viadana. La questione in giudizio, infatti, propone il tema della legittimità formale e sostanziale della deliberazione del Consiglio Federale FIR che è stata impugnata e pertanto, sembra corretto ritenere che il ricorso fosse ammissibile ex art.76, comma del Regolamento di Giustizia, e conseguentemente competenti a giudicare sia la Corte federale di prima istanza che questa stessa Corte d'appello.
2. Per avere un quadro completo della questione e per non incorrere in errori di prospettiva, sembra necessario fare un passo a ritroso rispetto alla delibera del 19 maggio 2012 del Consiglio federale.

Come ricordato anche nell'atto di impugnazione del Rugby Viadana, in data 6 aprile 2012, il Consiglio Federale ebbe a revocare i diritti di partecipazione al campionato internazionale **RABO DIRECT PRO12**, già denominato *Magners Celtic League* alla società Aironi SRL S.S.D. La FIR nell'anno 2009, infatti, aveva sottoscritto l'impegno con la Celtic League di partecipare al campionato internazionale, allora denominato Magners Celtic League, con due entità sportive selezionate dalla federazione stessa che in allora, dopo valutazione tecnica e amministrativa demandate ad apposita commissione, risultarono essere l'AIRONI Rugby club di Viadana e la Benetton Treviso Rugby di Treviso.

- Alla data del 6 aprile 2012, dunque, l'Aironi Rugby club di Viadana si vide revocare i diritti di partecipazione a quella manifestazione sportiva ora denominata **Rabo Direct Pro12** alla quale partecipa tuttora Benetton Rugby Treviso. La FIR, tuttavia, doveva

garantire, per gli impegni presi in precedenza, la partecipazione di almeno due entità sportive alla ridetta manifestazione e, pertanto deliberò di richiedere a chi vi aveva interesse di manifestarlo per vedersi assegnare, dopo un'imprescindibile valutazione della FIR, il diritto di partecipare nelle stagioni sportive 2012/2013 e 2013/2014 al Rabo Directpro12.

- E necessario, dunque, anche alla luce di quanto detto sopra, sgombrare il campo da un'inutile e forse fuorviante, disputa circa la natura della richiesta FIR, rivolta, agli eventualmente interessati a proporsi per partecipare alla Rabo Direct Pro12. La società ricorrente Rugby Viadana insiste sulla qualifica di "bando" nel mentre la FIR sostiene che la denominazione semplificatrice, che appare, in effetti, in alcuni atti del Segretario Generale FIR ove si scrive "bando", nulla aggiunge all'essenza della "chiamata" effettuata dal Consiglio Federale che, revocata alla franchigia Aironi la licenza per partecipare alla Celtic League (ora **RaboDirect**) chiamava chi avesse interesse a manifestarsi sottoponendosi al giudizio insindacabile della FIR e per essa del consiglio Federale competente. Un'interpretazione realistica della chiamata del Consiglio Federale FIR in ordine alla partecipazione alla Celtic League deve farci escludere che si trattasse di un bando per una gara di selezione nuova rispetto a quello che nel 2009 aveva portato all'individuazione delle due franchigie (Aironi Viadana e Benetton Treviso) idonee a partecipare alla Celtic League. In effetti, il fatto nuovo per la FIR fu di trovarsi con una delle due franchigie priva dei requisiti per la partecipazione e ciò nel mentre la manifestazione internazionale era in essere. Da questo fatto il Consiglio Federale non poteva certo prescindere e non solo per evidenti ragioni politiche (ruolo internazionale ed obblighi assunti a suo tempo dalla FIR con il Board della MCL) ma anche per ragioni strutturali della manifestazione che sarebbe rimasta azzoppata dalla defezione forzata di una franchigia italiana.
- Seguendo l'iter tracciato dalla prima selezione (quella del 2009) il Consiglio Federale ha imposto, a chi vi avesse interesse, di manifestarlo suffragando la richiesta con una dettagliata presentazione della candidatura. Come è noto solo Rugby Viadana e cioè la società oggi ricorrente, ebbe a manifestare la propria volontà di partecipare con la propria franchigia denominata appunto Rugby Viadana alla manifestazione internazionale denominata Rabo Direct Pro12.
- Alla domanda della società Rugby Viadana la Federazione rispondeva mettendo in moto una procedura che si imperniava sulla nomina di una Commissione di Verifica che procedette alla valutazione degli aspetti economici contenuti nella domanda della società.
- Al termine di un intenso lavoro di verifica la Commissione finiva per esprimere un parere negativo circa la sostenibilità economico-finanziaria del progetto di candidatura presentata da Rugby Viadana. Sulla scorta di un tale parere e con valutazione espressa all'unanimità, il Consiglio Federale deliberava di non accogliere la richiesta di Rugby Viadana.
- A parere di questa Corte, così come della Corte di primo grado, il Consiglio Federale con il provvedimento del 19 maggio 2012, non ha violato i principi informativi della propria attività istituzionale ed ha pertanto legittimamente deliberato di escludere la ricorrente Rugby Viadana dalla Rabo Direct Pro12.

- Il giudizio espresso dal Consiglio Federale nella deliberazione del 19 maggio 2012 fu, infatti, il frutto di una riflessione non solo tecnica e politica ( non dimentichiamo che Rugby Viadana si proponeva in modo per molti, decisivi aspetti come una “continuazione” della franchigia Aironi) ma legittimata dall’accurata valutazione della Commissione valutativa che garantiva un procedimento scevro da arbitrii o preconcetti. Nella sostanza il potere discrezionale che la FIR ha esercitato è stato bene esercitato perché frutto di un’attenta valutazione garantita da un esame obbiettivo della candidatura proposta.

Sul punto in esame è poi opportuno riaffermare quanto si è già detto in precedenza e cioè che la FIR, quando ha elaborato il disciplinare del 6 aprile 2102, non ha inteso affatto effettuare una procedura di evidenza, ma solo selezionare un’entità sportiva rispondente alle indicazioni a suo tempo fornite dal Board della M.C.L.

Non si può infine dimenticare che, in ogni caso, le franchigie selezionate sono rappresentative della FIR e quindi del movimento rugby stico italiano ed, infatti, non sono titoli sportivi o punteggi di classifica, quelli che si “spendono” nella MCL (ora Rabo Direct Pro12) ma indicazioni discrezionali della Federazione che valuta, come nel caso in esame, la “resistenza” tecnica ed economica delle proposte rispetto agli impegni.

\*\*\*\*\*

#### **Sulla disparità di trattamento.**

E’ necessario premettere che, come noto e secondo quanto risulta, alla chiamata della Federazione del 6 aprile 2012 per individuare gli interessati alla partecipazione alla RaboDirect Pro12, rispose unicamente la società oggi ricorrente denominata Rugby Viadana s.r.l.s.s.d. corrente in Viadana, via Learco Guerra 12.

La manifestazione di interesse di Rugby Viadana si sviluppò in una fase istruttoria senza altri interlocutori che non fossero il Consiglio Federale della FIR attraverso una Commissione all’uopo nominata che sostenne il compito di valutare la rispondenza della proposta ai criteri che il Board della M.C.L. aveva fissato in occasione dell’entrata di franchigie italiane nella Celtic League nel 2009. Non vi erano altri soggetti da valutare ed il fatto che, in modo del tutto legittimo, come si è già avuto modo di affermare, il Consiglio Federale abbia respinto la richiesta di Rugby Viadana volta ad ottenere licenza di partecipazione alla manifestazione internazionale, non può integrare disparità di trattamento. In effetti, l’argomento portato dalla Rugby Viadana involge il fatto, peraltro esterno al deliberato del Consiglio Federale qui impugnato, della partecipazione diretta della FIR alla Rabo Direct Pro 12 attraverso una franchigia Federale denominata “Zebre”. L’argomento è suggestivo ma non ci pare possa essere valutato come atto discriminatorio ai danni di Rugby Viadana: questa franchigia non aveva i requisiti e la FIR ha provveduto, non essendovi altri candidati idonei, alla gestione diretta della seconda entità sportiva italiana presso il campionato Rabo Direct Pro 12.

\*\*\*\*\*

#### **Sulla pretesa violazione dell’art.23 della Statuto del CONI.**

Pare evidente, anche per quanto annotato in precedenza, che la FIR e per essa il Consiglio Federale, con la delibera del 19 maggio 2012 non abbia violato il principio invocato dal Rugby Viadana.

Nel caso che ne occupa non è stata negata né un’ammissione o un’affiliazione della Rugby Viadana ad una manifestazione sportiva alla quale essa aveva diritto di accedere poiché, come già più volte

ricordato, la competizione in parola non prende in considerazione né titoli conseguiti sul campo, né classificazioni sportive risultanti da campionati, ma coinvolge direttamente la FIR ( che ha un interesse sportivo e propagandistico cui destina risorse economiche rilevanti) responsabile degli accordi ed impegni presi con il Board che organizza la manifestazione e che ne risponde, avendo la discrezionalità più ampia nelle scelte che le sono riservate.

\*\*\*\*\*


Per questi motivi la Corte Federale d'Appello rigetta l'impugnazione proposta da Rugby Viadana e conferma la decisione della Corte Federale di Prima istanza.

Ordina che la tassa funzionale venga incamerata.

Così deciso in Roma il 24 ottobre 2012.

Il Presidente

Avv. Vittorio Rossi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vittorio Rossi', written over the typed name.